SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 29 marzo 2010 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Clopidogrel KRKA (clopidogrel)». (Determinazione/C n. 349/2010). *(10A03511)*

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Clopidogrel Ratiopharm GMBH (Clopidogrel)». (Determinazione/C n. 350/2010). *(10A03512)*

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Clopidogrel Ratiopharm (clopidogrel)». (Determinazione/C n. 351/2010). *(10A03513)*

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Gredip (clopidogrel)». (Determinazione/C n. 352/2010). *(10A03515)*

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Clopidogrel Sandoz (clopidogrel)». (Determinazione/C n. 353/2010). *(10A03516)*

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Clopidogrel Mylan (clopidogrel)». (Determinazione/C n. 354/2010). *(10A03517)*

DETERMINAZIONE 15 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Clopidogrel Teva Pharma (clopidogrel)». (Determinazione/C n. 355/2010). *(10A03539)*

DETERMINAZIONE 16 marzo 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Clopidogrel Winthrop (clopidogrel)». (Determinazione/C n. 358/2010). *(10A03445)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lorazepam ABC» *(10A03493)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachipirina» *(10A03488)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciclopoli» *(10A03487)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Primesin» *(10A03500)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lescol» *(10A03501)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moment» *(10A03484)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carder» *(10A03455)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cilapenem» *(10A03454)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel DR. Reddy's» *(10A03452)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel EG» *(10A03451)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clotromboz» *(10A03453)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem/Cilastatina Kabi» *(10A03456)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem/Cilastatina Teva» *(10A03457)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revlis» *(10A03458)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina/Acido Clavulanico Aurobindo» *(10A03459)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berinert» *(10A03460)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Alchemia» *(10A03461)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Caduceus Pharma» *(10A03462)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel ESP Pharma» *(10A03463)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopinovo» *(10A03464)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fongeal» *(10A03465)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Mylan Generics» *(10A03466)*
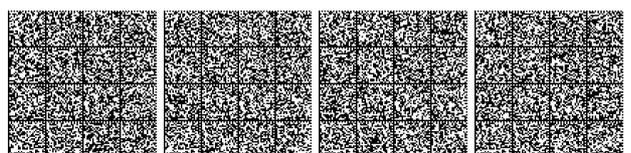
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina B. Braun» *(10A03467)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem e Cilastatina» *(10A03468)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Gentian Generics» *(10A03469)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loramyc» *(10A03470)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan DR. Reddy's» *(10A03471)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Idroclorotiazide Ratiopharm» *(10A03472)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Actavis» *(10A03473)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Nycomed» *(10A03474)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Arrow» *(10A03478)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topimanto» *(10A03479)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cadogrel» *(10A03480)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Actavis» *(10A03477)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogel Arrow» *(10A03476)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidorin» *(10A03475)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eutirox» *(10A03495)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Almus» *(10A03494)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citocartin» *(10A03496)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haldol Decanoas» *(10A03497)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plasil» *(10A03499)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Talofen» *(10A03485)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desmopressina PH&T» *(10A03486)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactrim Perfusione» *(10A03498)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bart» *(10A03491)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colbiocin» *(10A03489)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dardum» *(10A03492)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Axobat» *(10A03504)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Aurobindo» *(10A03505)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tantum» *(10A03510)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epalfen EPS» *(10A03509)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Madopar» *(10A03508)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ringer Lattato FKI» *(10A03507)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ringer Acetato FKI» *(10A03506)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Reidratante FKI» *(10A03502)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Irritante» *(10A03503)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mistral» *(10A03490)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactrim Perfusione» *(10A03482)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nurofen» *(10A03483)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano per uso umano «Iliaclor» *(10A03481)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 marzo 2010, n. **43**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuzione della presente legge è autorizzata la spesa di 28.455 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

-all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
-alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
-alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
-alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione delle Dogane e delle Accise, per il Regno di Norvegia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);

c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;

d)"Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

g) "persona", ogni persona fisica o giuridica;

h)"dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
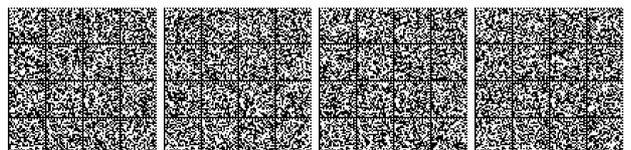
i)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;

j)"intelligence", l'elaborazione e l'interconnessione dei dati raccolti al fine di definire un profilo di rischio o di accertare una eventuale infrazione doganale.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:

   a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;

   b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.

2. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, présenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione di questo Accordo non pregiudica gli altri obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altro Accordo internazionale o Convenzione.

CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA

Articolo 3

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

3. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

CASI DI ASSISTENZA

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

   a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;

   b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono ogni informazione su:

a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state collocate.
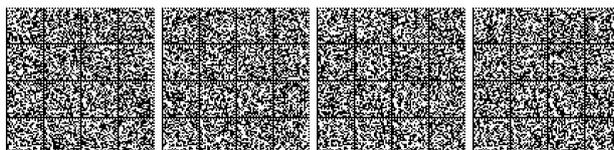
Articolo 6

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 7

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed esercita un controllo speciale su:

a) persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;

b) merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;

c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;

d) locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali:

a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;

b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.

Articolo 10

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;

b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;

c) lo scambio di esperti in materie doganali.

RECUPERO CREDITI

Articolo 11

1. L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione.

2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e da una traduzione, ai sensi di quanto stabilito nell'art.12 par.3 e art.14 par.6.

3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformità alle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita, è accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente.

4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non è possibile eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita.

5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare.

6. L'istanza di fallimento nei confronti del debitore sulla base di un debito doganale può essere inoltrata solo se le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti acconsentono. Le spese originate dalle procedure fallimentari sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

7. Nel recupero crediti in relazione al presente Accordo non si inizia un'azione legale nel territorio dell'Amministrazione doganale adita previo consenso delle Autorità doganali.

8. L'amministrazione doganale adita può concedere la possibilità di differire o rateizzare il pagamento, avendone dato comunicazione all'Amministrazione doganale richiedente. Il consenso di quest'ultima deve pervenire all'autorità adita prima che questa accetti il saldo, la riduzione e la remissione del debito.

9. I procedimenti relativi all'esistenza o all'ammontare del debito doganale o al suo titolo esecutivo possono essere portati solo davanti all'autorità competente dell'amministrazione doganale richiedente.

10. La richiesta di prescrizione di un documento deve avere una breve dichiarazione del contenuto del documento.

11. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale richiedente.

12. Il credito viene riscosso nella valuta dell'Amministrazione doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta.

13. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'Amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative della parte Contraente adita.
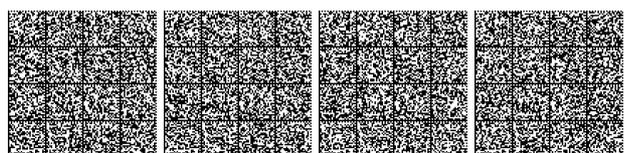
DOCUMENTI ED INTELLIGENCE

Articolo 12

1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati.

2. I documenti, le informazioni e l'intelligence possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico in ogni forma e per lo stesso scopo.

3. I documenti, le informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da ogni utile notizia che ne permetta il relativo utilizzo ed interpretazione.

UTILIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI

Articolo 13

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni.

3. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE

Articolo 14

1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.

2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) l'Amministrazione doganale richiedente,

b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,

c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento,

d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

3. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

4. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1 dell'art. 21 del presente Accordo, una lista di detti funzionari viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

5. Le Amministrazioni doganali convengono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati della ricerca e repressione delle infrazioni doganali stabiliscano tra loro un contatto personale e diretto.
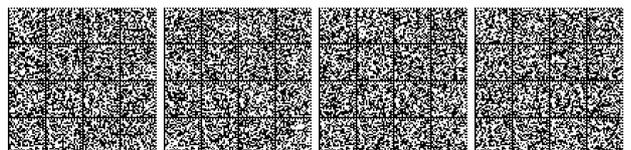
6. Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni doganali avvengono in lingua inglese o in una lingua accettabile per entrambe le Amministrazioni doganali.

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 15

1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:

a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure

b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorità competente, oppure

c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia.

2.Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 lett. a) del presente articolo può comportare l'acquisizione di deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Articolo 16

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell'infrazione doganale;

b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale;

c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
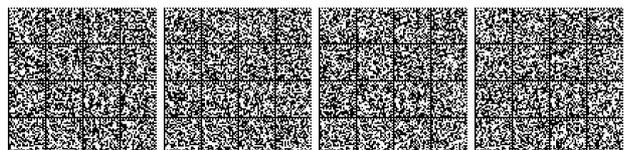
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. Essi non devono indossare uniformi né portare armi.

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Articolo 17

Qualora le Parti contraenti si scambino dati personali ai sensi del presente Accordo, esse garantiscono uno standard di protezione almeno equivalente al livello di protezione derivante dall'applicazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo, di cui esso è parte integrante.

ESPERTI E TESTIMONI

Articolo 18

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale veste il funzionario dovrà deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

ECCEZIONI

Articolo 19

1. Qualora l'assistenza prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali fondamentali di una Parte Contraente, o comporti la violazione di un segreto industriale,
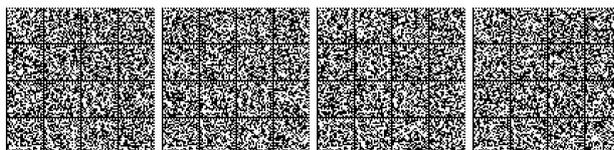
commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative nazionali, l'assistenza può essere rifiutata, fornita parzialmente o fornita in base a determinati requisiti o condizioni.

2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che la prima potrebbe richiedere.

4. Nel caso in cui l'assistenza sia rifiutata o differita, dovranno esserne fornite le motivazioni.

COSTI

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 21

1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del presente Accordo.

2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

Articolo 22

L'Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese, comunicano direttamente al fine di trattare le questioni sorte dall'applicazione del presente Accordo che non siano questioni di politica estera o di diritto internazionale. Le Amministrazioni doganali stabiliscono di concerto le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente Accordo.

AMBITO TERRITORIALE

Articolo 23

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

Articolo 24

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

Articolo 25

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 26

Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A OSLO.....il.16/6/2004...in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, norvegese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Regno di Norvegia

ALLEGATO

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:

a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in una forma che permetta l'identificazione dei soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;

2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali, registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

a) di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome e la residenza abituale o il principale luogo di lavoro del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere, ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano in un archivio informatizzato e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o di reprimere reati penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e le libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.
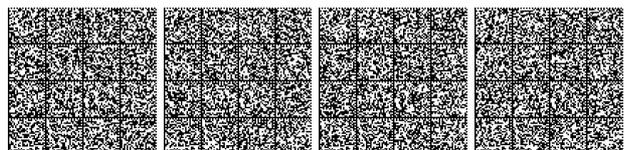
AGREEMENT ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Norway, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs legislation are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Considering that action against customs offences can be made more effective by the close co-operation between their Customs Administrations;

Having in mind the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annex to the aforesaid Convention and following amendments;

Having regard to the Customs Cooperation Council Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953.

Have agreed as follows:

DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) "customs legislation" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:

- importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
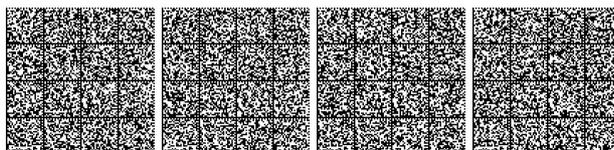
- collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning importation and exportation;
- prohibition, restriction and control measures, including the verification of the exchange rate control of the national currencies;
- the fight against illicit narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic and the Directorate of Customs and Excise for the Kingdom of Norway, both competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a);

c) "requesting Customs Administration", shall mean the Customs Administration of a Contracting Party which sends on a request for assistance in customs matters;

d) "requested Customs Administration", shall mean the Customs Administration of a Contracting Party which receives a request for assistance in customs matters;

e) "customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs legislation;

f) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

g) "person" shall mean any physical or legal person;

h) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable person;

i) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annex to the aforesaid Convention and following amendments;

j) "Intelligence" shall mean the processing and connecting data gathered in order to define a risk profile or to identify a possible customs offence.
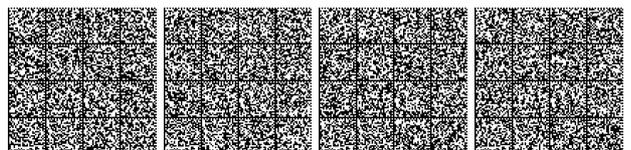
SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1. The Contracting Parties shall, through their Customs Administrations give each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the purpose of:

a) ensuring the correct enforcement of the customs legislation;

b) preventing, investigating and repressing any infringement of the customs legislation.

2. This Agreement is not prejudicial to current and future obligations concerning Customs legislation and resulting, for the Italian Republic, from being Member State of the European Union and Contracting Party in intergovernmental Agreements already subscribed or to be subscribed among the Member States of the European Union.

3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties and does not cover the assistance in the penal sector. The implementation of this Agreement shall not be prejudicial to other obligations of mutual administrative assistance resulting from any other international Agreement or Convention of which the Contracting Parties are signatories.

SCOPE OF ASSISTANCE

Article 3

1. The assistance provided for in this Agreement shall be exchanged directly between Customs Administrations.

2. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information, documents and intelligence which can help to ensure proper enforcement of customs legislation and the prevention, investigation and repression of customs offences.

3. Assistance given under this Agreement is provided for by each Contracting Party, in accordance with legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and means available.
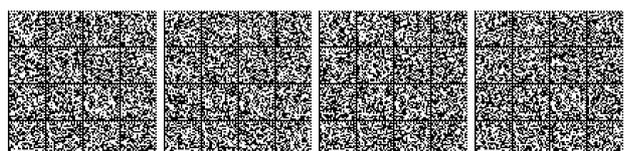
INSTANCES OF ASSISTANCE

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the national customs legislation and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to inquiries relating to a customs offence.

2. Each Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:

   a) new customs legislation enforcement techniques which have proved to be effective;

   b) new trends, means or methods used for committing customs offences.

Article 5

The Customs Administrations, upon request or on their own initiative, exchange information concerning:

a) the regularity of the exportation from the customs territory of the requested Contracting Party of goods imported in the customs territory of the requesting Contracting Party;

b) the regularity of the importation in the customs territory of the requested Contracting Party of goods exported from the customs territory of the requesting Contracting Party, as well as the customs regime under which goods have been placed.

Article 6

The Customs Administrations of the Contracting Parties shall transmit on request, and if necessary after an enquiry, in the framework of relevant legal and regulatory provisions any information aimed at ensuring the accurate collection of customs duties and taxes, in particular those facilitating:

a) the assessment of customs value, of tariff classification and of the origin of goods;

b) the enforcement of provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.
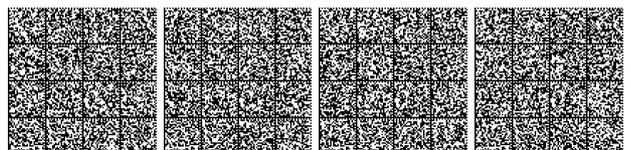
Article 7

On request, the requested Customs Administration shall provide information and intelligence on and maintain special control over:

a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into or out of the customs territory of the requested Contracting Party;

b) goods either in transit or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic into or out of the customs territory of the requesting Contracting Party;

c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;

d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 8

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information and intelligence on its own initiative.

Article 9

The Customs Administrations:

a) assist each other with respect to the execution of temporary measures or proceedings, including the seizing, freezing or forfeiture of goods;

b) hold goods, proceeds or instrumentalities forfeited as a result of the assistance provided for under this Agreement, in accordance with the national legal and administrative provisions of the Contracting Party in control of the property, proceeds or instrumentalities.
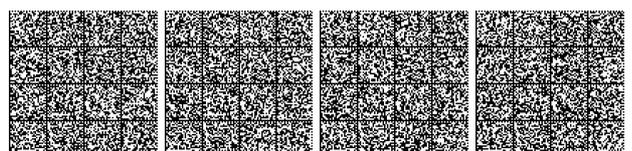
Article 10

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters through:

a) the exchange of officials, in order to increase the mutual knowledge of respective customs techniques;

b) training and assistance in developing their officials' specialised skills;

c) the exchange of experts in customs matters.

DEBT RECOVERY

Article 11

1. Upon application, the requested Customs Administration shall take necessary steps to recover importation and exportation duties, taxes, costs and interests claims.

2. A request for recovery of a claim must be accompanied by an official or certified copy of the instrument permitting its enforcement and a translation in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 3, and article 14 paragraph 6.

3. The instrument permitting enforcement of the claim shall, where appropriate and in accordance with the legislation of the requested Customs Administration, be accepted, recognised, supplemented or replaced by an instrument authorising enforcement in that Contracting Party.

4. Questions concerning any period beyond which a claim cannot be enforced shall be governed by the legislation of the requested Customs Administration.

5. Claims to be recovered shall not be given preferential treatment in the requested Contracting Party.

6. A bankruptcy petition against the debtor, on the basis of a Customs claim, can be filed only if the applicant and the requested Customs Administration so agree. Costs resulting from bankruptcy proceedings shall be paid by the requesting Customs Administration.

7. In recovery of claims relating to this Agreement, lawsuit shall not be initiated, in the territory of the requested Customs Administration unless the Customs Authorities so have agreed.

8. The requested Customs Administration may allow deferral of payment or payment by instalments, but must first inform the requesting Customs Administration about this. The requesting Customs Administration must consent before the requested Authority can submit itself to debt settlement, reduction and remission.

9. Proceedings relating to the existence or the amount of the Customs claim_or the instrument permitting its enforcement may be brought only before the appropriate body of the requesting Customs Administration.

10. The request for statutory limitation of a document shall maintain a short statement about the contents of the document.

11. The request for assistance shall maintain information of the time limit when recovery fully or partly becomes time-barred according to the legislation of the requesting Customs Administration.

12. Claims shall be recovered in the currency of the requested Customs Administration in accordance with the official exchange rate on the day the request was received.

13. Amounts which have been recovered shall be transmitted without undue delay, at the official exchange rate on the day of transmission, to the requesting Customs Administration, after deduction of fees and costs which are levied in accordance with the legislation of the requested Contracting Party.

DOCUMENTS AND INTELLIGENCE

Article 12

1. Original documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient and shall be returned as soon as possible; rights of the requested Customs Administration or of the third Parties relating thereto shall remain unaffected.
2. Any document, information and intelligence can be exchanged, if possible, by computerised systems in any form and for the same purposes.

3. Any document, information and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for interpreting or using them.
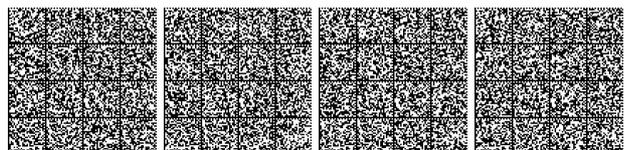
USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

Article 13

1. Information, communications and documents received in the context of the administrative assistance may be used in civil, penal and administrative proceedings under the conditions established by the respective enforceable internal laws only for the purposes of this Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that supplied them grants express permission, and on condition that internal laws of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.

3. However, due to the obligations deriving to the Italian Republic as a Member State of the European Union, the provisions referred to in the previous paragraph do not forbid that the information, communications and documents received may, when necessary, be conveyed to the European Commission and to the other Member States of the aforesaid Union.

4. Information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party, for the implementation of this Agreement, enjoy the same protection granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

COMMUNICATION OF REQUESTS

Article 14

1. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any document deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.

2. Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following details:

   a) the requesting Customs Administration;

   b) the subject of and reason for the request;

c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;

d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

3. The request made by either Customs Administration to follow a certain procedure shall be complied with, subject to the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

4. The documents, information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to the officials duly designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials shall be given to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with the provisions provided for in Article 21, paragraph 1.

5. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation and repression of customs offences maintain personal and direct relations with each other.

6. All communication between the Customs Administrations shall take place in the English language or a language acceptable to both Customs Administrations.

EXECUTION OF REQUESTS

Article 15

1. If the requested Customs Administration does not have the requested documents or information, it shall in accordance with its national legal and administrative provisions, either:

a) initiate enquiries to obtain those documents or information, or

b) promptly send the request to the appropriate Authority, or

c) indicate which relevant authorities are competent.

2. Any inquiry under paragraph 1, letter a), of this Article may include the taking of statements from persons from whom information is sought in connection with a customs offence as well as those from witnesses and experts.
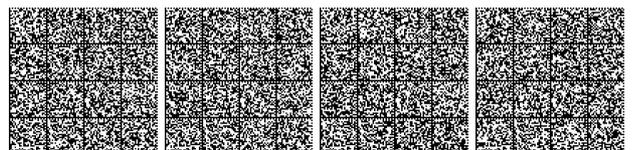
Article 16

1. On written request and for the purpose of investigating a customs offence, officials specially designated by the requesting Customs Administration, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, may:

   a) consult, in the offices of the requested Customs Administration, documents, records and any other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;

   b) take copies of these documents, records and any other data concerning the customs offence in question;

   c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.

2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party, under the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
   They shall, while there, enjoy the same protection and assistance as that granted to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit. They must not wear uniforms or carry arms.

PERSONAL DATA PROTECTION

Article 17

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of protection at least equivalent to the level of protection deriving from the implementation of the principles listed in the Annex to this Agreement, which is an integral part of the latter.

EXPERTS AND WITNESSES

Article 18

1. Upon request of either Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party authorizes, whenever possible, its officials to testify as witnesses or experts in trials or administrative proceedings regarding customs offences prosecuted in the territory of the requesting Contracting Party and to produce
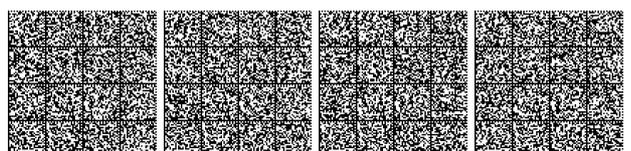
objects, deeds and other documents or certified copies of these documents needed for the proceedings in question. The writ of appearance shall state, in particular, the lawsuit as well as the status in which the official is called to testify.

2. The Customs Administration of the Contracting Party accepting the request, states precisely, if required, in the issued authorisation, the limits within which its own officials may testify.

EXCEPTIONS

Article 19

1. Where assistance under this Agreement would be to the detriment of the sovereignty, security, public policy or other fundamental national interest of the requested Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secret or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused, provided partly or provided subject to certain conditions or requirements.

2. If a Customs Administration requests assistance which it would not itself be able to provide if requested, it shall draw attention to this in its request. Compliance with such request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that the request will interfere with ongoing investigations, prosecutions or proceedings. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration in order to determine if assistance can be given subject to the conditions that the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

COSTS

Article 20

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances for experts and witnesses as well as translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult each other in order to determine the
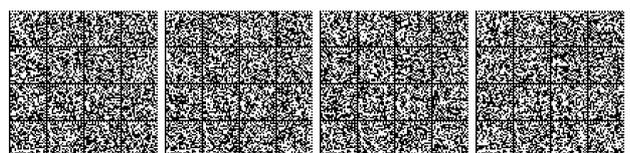
conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

Article 21

1. The implementing regulations of this Agreement are rendered directly by the Customs Administrations of the Contracting Parties.

2. A Joint Italian - Norwegian Commission shall be established, to be composed of the Director of the Italian Customs Agency and the Director of the Norwegian Directorate of Customs and Excise, or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

3. Problems for which no solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

Article 22

The Italian Customs Agency and the Norwegian Directorate of Customs and Excise may communicate directly for the purpose of dealing with issues arising out of the present Agreement which are not questions of foreign policy or international law. Those Customs Authorities shall mutually agree on detailed arrangements for the implementation of this Agreement

TERRITORIAL APPLICABILITY

Article 23

This Agreement shall apply to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

ENTRY INTO FORCE AND DENUNCIATION

Article 24

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially notify each other that the internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been met.
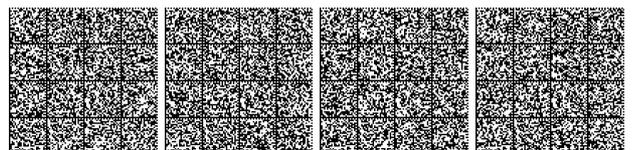
Article 25

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may denunciate it at any time through diplomatic channels.
The denunciation shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.
The procedures in progress shall be completed, anyway, according to the provisions of this Agreement.

Article 26

Upon request of either Customs Administration, or at the expiry of a five-year period starting from the date of entry into force of this Agreement, the Contracting Parties shall meet in order to revise it, unless they notify each other in writing that such revision is unnecessary.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE IN OSLO........on 16 June 2004 in two originals, each in the Italian, Norwegian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government
of the Italian Republic
Mario Antonio [illegible]

On behalf of the Government
of the Kingdom of Norway
Marit [illegible]
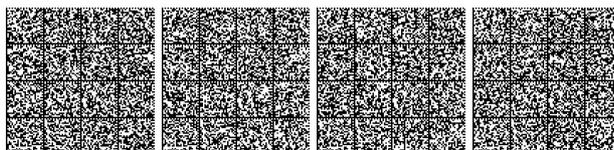
ANNEX

PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

(a) obtained and processed fairly and lawfully;

(b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;

(c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;

(d) accurate and, where necessary, kept up to date;.

(e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

(a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;

(b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;

(c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
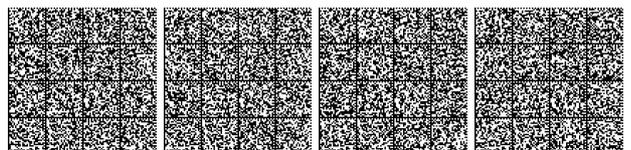
(d) to have a remedy if a request for communication or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5. 1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in this principle.

5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

(a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;

(b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated- personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1828):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 16 ottobre 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (AFFARI ESTERI) in sede referente, il 5 novembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 15 dicembre 2009.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 3071):

Assegnato alla III commissione (AFFARI ESTERI) in sede referente il 22 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione 20 gennaio e 4 febbraio 2010.

Esaminato in aula l'8 febbraio e approvato, il 9 febbraio 2010.

10G0058

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. **44**.

Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE

Art. 1.

Oggetto

1. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è così sostituito: «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «*a)* i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;».

3. All'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» è sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunità europee» sono soppresse.

4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «trasmissione di programmi televisivi,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze terrestri, via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi piattaforma di diffusione».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Dopo l'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Ambito di applicazione)*. — 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter*, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformità alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.

2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:

a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero

b) quelli ai quali si applica il comma 4.

3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:

a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;

b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo non opera né in Italia né in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo è il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;

c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia.

4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.».

Art. 3.

Trasmissioni transfrontaliere

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 1-*ter (Trasmissioni transfrontaliere)*. — 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.

2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:

a) previa notifica scritta da parte dell'Autorità al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorità intende adottare in caso di nuove violazioni;

b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera *a)* e ove persista la pretesa violazione.

4. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta provenienti da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono:

a) necessari per una delle seguenti ragioni:

1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui;

2) tutela della sanità pubblica;

3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;

4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera *a)* o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

c) proporzionati a tali obiettivi.
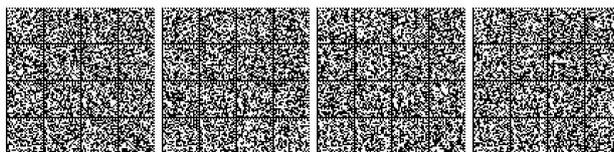
5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, l'Autorità adotta i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver:

a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

b) notificato alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

6. In caso di urgenza, l'Autorità può derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti sono notificati alla Commissione e allo Stato membro dell'Unione europea alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

7. L'Autorità è altresì competente ad applicare l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, e ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo.

8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e, in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, lettere da *a)* a *c)*, e 4, lettera *a)*, nonché degli articoli 32 e 32-*bis*, l'Autorità può disporre la sospensione di ricezione o ritrasmissione di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 4, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, ed a seguito dell'adozione di un formale richiamo, l'Autorità può altresì ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità irroga al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 150.000,00.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con legge 5 ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea.».

Art. 4.

Definizioni

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) "servizio di media audiovisivo":

1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera *i)* del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera *m)* del presente articolo.

Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":

i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;,

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca;

d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

2) una comunicazione commerciale audiovisiva;

b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
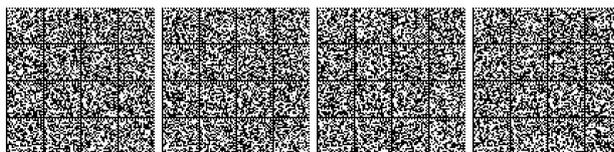
c) “reti di comunicazioni elettroniche”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) “operatore di rete”, il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

e) “programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

f) “programmi-dati”, i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

g) “palinsesto televisivo” e “palinsesto radiofonico”, l’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

h) “responsabilità editoriale”, l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All’interno del presente testo unico, l’espressione “programmi televisivi” deve intendersi equivalente a quella “palinsesti televisivi” di cui alla lettera *g)*;

i) “servizio di media audiovisivo lineare” o “radiodiffusione televisiva”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

l) “emittente”, un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere *aa)* e *bb)*;

m) “servizio di media audiovisivo non lineare”, ovvero “servizio di media audiovisivo a richiesta”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

n) “emittente a carattere comunitario”, l’emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in àmbito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

o) “programmi originali autoprodotti”, i programmi realizzati in proprio dall’emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in coproduzione con altra emittente, anche analogica;

p) “produttori indipendenti”, gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

q) “fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”, il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dall’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

r) “accesso condizionato”, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

s) “sistema integrato delle comunicazioni”, il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

t) “servizio pubblico generale radiotelevisivo”, il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;

u) “àmbito nazionale”, l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all’àmbito locale;
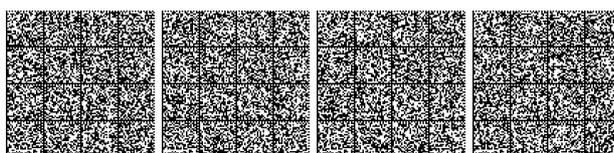
v) "àmbito locale radiofonico", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "àmbito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in àmbito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;

2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in àmbito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione;

3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;

3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

cc) "opere europee":

1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:

1.1) le opere originarie di Stati membri;

1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);

1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi;

1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

ee) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

nn) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.

2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.».

Art. 5.

Garanzie per gli utenti

1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo I, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza».

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Disposizioni generali)*. — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a) il nome del fornitore di servizi di media;

b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;

d) il recapito degli uffici dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, preposti alla tutela degli utenti.

2. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

4. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 3, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

6. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

Art. 6.

Protezione del diritto d'autore

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis (Protezione dei diritti d'autore)*. — 1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:

a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;

b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.».

Art. 7.

Eventi di particolare rilevanza

1. Dopo l'articolo 32-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 32-*ter (Eventi di particolare rilevanza)*. — 1. Con deliberazione dell'Autorità è compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 3-*undecies* della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.».
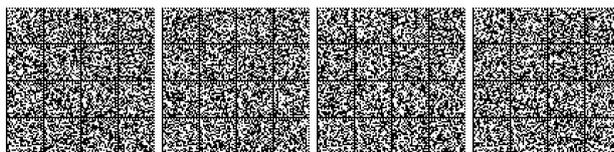
Art. 8.

Brevi estratti di cronaca

1. Dopo l'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 32-*quater (Brevi estratti di cronaca)*. — 1. Con regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico.

2. Il regolamento dovrà prevedere, fra l'altro, che:

a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;

b) venga indicata la fonte del breve estratto;

c) l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;

e) l'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore;

f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;

g) l'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.».

Art. 9.

Tutela dei minori

1. La rubrica del Capo II, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva».

2. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Disposizioni a tutela dei minori)*. — 1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.

2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.

3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 3, nonché dall'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 36-*bis*, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.

4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.

5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;

b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
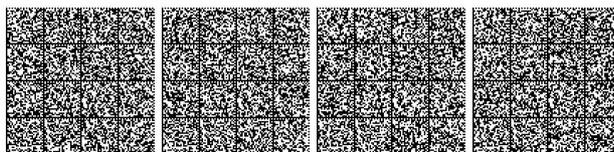
n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.

7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.».

Art. 10.

Comunicazioni commerciali

1. La rubrica del Capo IV, del Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti».

2. Dopo l'articolo 36 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 36-*bis (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche)*. — 1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:

a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

2) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco; le comunicazioni commerciali audiovisive sono vietate anche se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'àmbito del territorio nazionale;

e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;

g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità e sentito il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».
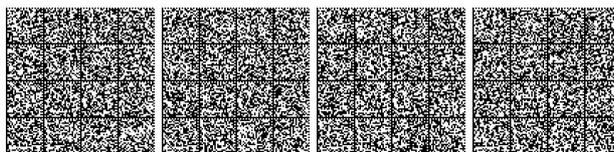
Art. 11.

Interruzioni pubblicitarie

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 *(Interruzioni pubblicitarie)*. — 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.

4. La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti.

6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in àmbito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti.

7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.

9. La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.».

Art. 12.

Limiti di affollamento

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 *(Limiti di affollamento)*. — 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in àmbito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in àmbito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.

4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.

5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in àmbito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in àmbito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in àmbito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in àmbito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

10. La pubblicità locale è riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in àmbito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche,e dalle emittenti radiofoniche operanti in àmbito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti, anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima programmazione di nazionalità europea, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.

13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica.».

Art. 13.

Sponsorizzazioni

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni)*. — 1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di
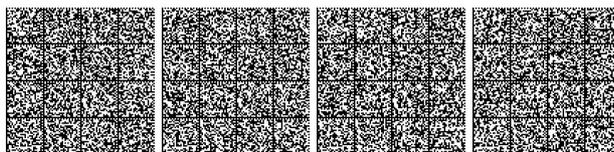
cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non può promuovere specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.

4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in àmbito locale può esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.

5. È vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico.

6. È vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».

Art. 14.

Televendite

1. All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'articolo 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti.

2-*ter*. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».

Art. 15.

Inserimento di prodotti

1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 40-*bis (Inserimento di prodotti)*. — 1. L'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

2. I programmi nei quali sono inseriti prodotti devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.

3. Qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti è prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da società da esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti medianti avvisi all'inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria.

4. È vietato l'inserimento di prodotti a base di tabacco o di sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale attività è costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di tabacco. È altresì vietato l'inserimento di prodotti medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione.

5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa dei principi enunciati nei commi precedenti. Le procedure di auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorità che ne verifica l'attuazione.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente ai programmi prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Produzione audiovisiva europea

1. L'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 *(Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee)*. — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea.

2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti

sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonché le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.

4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dall'Autorità con proprio regolamento da adottare entro tre mesi.

5. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale.

7. L'Autorità provvede, mediante procedure di coregolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui all'articolo 3-*decies* della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-*bis*.

8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua dall'Autorità. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell' 1 per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorità definisce altresì le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.».

2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

NORME DI COORDINAMENTO DEL TESTO UNICO

DELLA RADIOTELEVISIONE

Art. 17.

Norme integrative e di coordinamento

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 la parola: «radiotelevisivo» è sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; dopo le parole: «dell'informazione» sono aggiunte le seguenti: «, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale»; la parola comunitario è sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti)*. — 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale.

2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.»;

c) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: «Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»;

d) all' articolo 5, comma 1, la parola: «radiotelevisivo» è sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera *a)*, le parole: «mercato radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera *b)* le parole: «fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale»; e le parole: «l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dianzi menzionate»; le parole: «in applicazione della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001» sono soppresse; le parole: «l'autorizzazione all'attività di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione all'attività di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale» e, in fine, le parole: «o di fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta»; alla lettera *d)* le parole: «per la fornitura di contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente»; la parola: «radiofonici» è sostituita dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; e, in fine, le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera *e)*, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a società collegate e controllate;»; alla lettera *e)*, numero 2), le parole: «soggetti autorizzati a fornire contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta»; le parole: «e fornitori indipendenti di contenuti e servizi,» sono sostituite dalle seguenti: «ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti,»; alla lettera *e)*, numero 3), le parole: «dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta»; alla lettera *f)* le parole: «i fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta»; e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi»; alla lettera *g)* le parole: «operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; il numero 1) della lettera *g)* è sostituito dal seguente: «1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione»; il numero 2) della lettera *g)* è sostituito dal seguente « 2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria. »; alla lettera *g)*, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-*bis*) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri»; alla lettera *h)* le parole: «del fornitore di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla lettera *i)* le parole: «per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della lettera *i)* dopo le parole: «radiotelevisive locali» è aggiunta la seguente: «analogiche»;

e) l'articolo 6 è soppresso;

f) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

g) all'articolo 7, comma 1, le parole: «radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico»; al comma 2, lettera *a)*, dopo la parola: «opinioni» le parole «, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» sono soppresse; al comma 3 le parole: «radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche analogiche e per le emittenti radiofoni-

che, diverse da quelle operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole: «nella Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»;
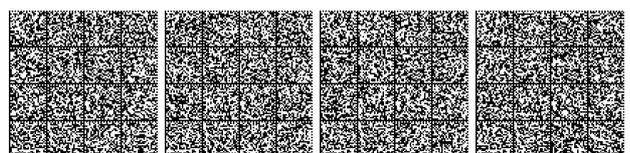
h) all'articolo 8, comma 2, le parole: «di radiodiffusione televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi»; le parole: « titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati a diffondere i propri contenuti»;

i) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Ministero dello sviluppo economico»;

l) all'articolo 9, comma 2, le parole: «Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»; al comma 3, le parole: «nel settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»;

m) la rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: «Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

n) all'articolo 10, comma 1, le parole: «anche radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici»; al comma 2 le parole: «in materia di radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

o) all'articolo 11, comma 1, le parole: «materia radiotelevisiva» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

p) all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, le parole: «per fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera *d)* la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «autorizzazione»;

q) all'articolo 15, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;

r) la rubrica del Capo II, del Titolo III, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri»; la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri»;

s) all'articolo 16, comma 1, la parola «televisivi» è sostituita da quella «audiovisivi». Il comma 3 è soppresso;

t) all'articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti» è sostituita dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Con proprio regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata.»;

u) nella rubrica dell' articolo 18 le parole: «fornitore di contenuti televisivi» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti televisivi» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi»; al comma 2 le parole: «lettera *p)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *z)*»; al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite dalla seguente: «emittente»;

v) nella rubrica dell'articolo 19 le parole: «fornitore di contenuti radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «emittente radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi»;

z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo». La rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite»;

aa) l'articolo 20, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.»;

bb) la rubrica dell' articolo 21 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo»;

cc) all'articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione di contenuti radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»; dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-*bis*. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010»;

dd) all'articolo 22, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono»;

ee) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente Titolo:

«Titolo III *(Attività)*. — Capo III-*bis (Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta)*. — Art. 22-*bis (Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta)*. — 1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento.

2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.»;

ff) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, dopo la parola «emittenti» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 3 le parole «lettera *p)*» sono sostituite dalle se-

guenti: «lettera *z)*»; al comma 4 dopo la parola: «emittenti» è inserita la seguente: «analogiche» e le parole: «lettera *p)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *z)*»;

gg) all'articolo 25, comma 1, le parole: «le licenze e» sono soppresse;

hh) all'articolo 26, ai commi 1 e 2, dopo la parola: «radiotelevisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 1 le parole: «alla fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»;

ii) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «emittenti televisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 5, dopo le parole «radiodiffusione sonora e televisiva» è aggiunta la seguente «analogica»; dopo le parole: «emittenti televisive» è aggiunta la seguente «analogiche»; e in fine, dopo la parola «emittenti» sono aggiunte le seguenti « radiofoniche analogiche»; al comma 6 dopo le parole «emittenti» sono aggiunte le seguenti «analogiche».

ll) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «ciascuna emittente» è inserita la parola «analogica»;

mm) all'articolo 29, comma 1, dopo la parola «radiotelevisive» è inserita la seguente: «analogiche»; al comma 2, dopo la parola: «locali» è aggiunta la seguente: «analogiche»; e, in fine, dopo la parola: «emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 3 dopo la parola «radiofoniche» è aggiunta la seguente: «analogiche»; e dopo la parola «televisive» è aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 7, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 8, dopo le parole: « interconnesse tra emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 8, dopo le parole: «limiti previsti per le emittenti» è aggiunta la seguente: «analogiche»;

nn) la rubrica dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente: «Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al primo periodo ed al terzo periodo del comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: «emittenti televisive» è aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine, al comma 2, le parole: «lettera *q)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *aa)*»;

oo) la rubrica del Capo V del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»;

pp) dopo l'articolo 32-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 32-*quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica)*. — 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, attuativi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.»;

qq) all'articolo 33, comma 1, le parole: «ai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine, sono aggiunte le parole: «Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.»;

rr) all'articolo 35, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-*bis*»; al comma 3 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; al comma 4 le parole: «dell'emittente sanzionata» sono sostituite dalle seguenti: « del soggetto sanzionato»; al comma 4-*bis* le parole: «del comma 6-*bis* dell'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-*bis*»;

ss) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis (Valori dello sport)*. — 1. Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la gioventù e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;
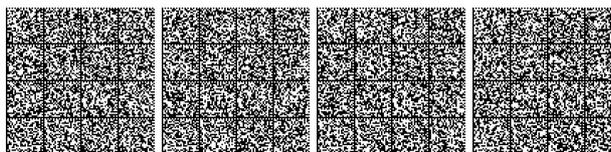
tt) all'articolo 43, comma 10, le parole: «lettera *l)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *s)*»;

uu) all'articolo 45, comma 2, lettera *q)*, le parole: «dell'articolo 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 32, comma 3»;

vv) all'articolo 51, comma 1, lettera *c)*, le parole: «sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *c)* e *d)*, 37, 38, 39 e 40» sono sostituite dalle seguenti: «sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-*bis*, 37, 38, 39, 40 e 40-*bis*»; alla lettera *h)* le parole: «all'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 32-*bis*»; alla lettera *i)* le parole: «4, comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «32, comma 2»; al comma 4 e al comma 9 le parole: «o del fornitore di contenuti» sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica, o dell'emittente radiofonica»;

zz) all'articolo 53, comma 1, le parole: «per la diffusione circolare dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici».

Art. 18.

Allineamento dei titoli abilitativi

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva competenza, e nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, provvedono ad allineare, secondo criteri di semplificazione ed unificazione, i titoli abilitativi rilasciati in forza delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS a quanto previsto dal presente decreto.

2. Laddove non diversamente previsto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità adegua i propri regolamenti alla disciplina contenuta nel presente decreto.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Gli articoli 1, 2, 26 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con
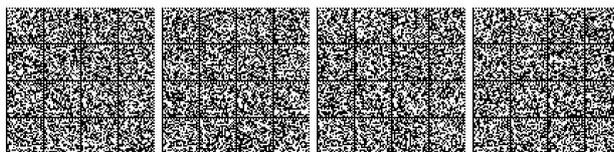
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 26 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE).* — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche
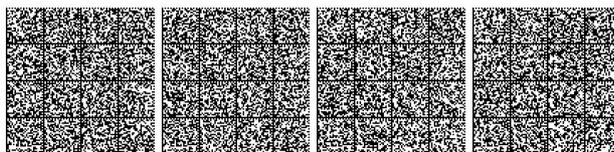
al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'art. 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera *a)* si applicano le sanzioni previste dall'art. 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

«Allegato B

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

— La direttiva 89/552/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.

— La direttiva 97/36/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1997, n. L 202.

— La direttiva 2007/65/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n. L 332.

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La legge 5 ottobre 1991, n. 327 reca:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1991, n. 253, S.O.».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

— Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70.

— Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L. 108 del 24 aprile 2002.

— La direttiva 2002/77/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. L 249.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

— La legge 3 maggio 2004, n. 112, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2004, n. 104, S.O.

— Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

— Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, è pubblicato *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2008, n. 84, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2008, n. 132.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2008, n. 164.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico», contiene:

a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;

b) le disposizioni legislative vigenti in materia *di servizi di media audiovisivi e radiofonici*, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di *servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta*, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato *su qualsiasi piattaforma di diffusione*.».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 40 *(Disposizioni sulle televendite)*. — 1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.

2-bis. *Le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all'art. 38, sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti.*

2-ter. *Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'art. 37, commi da 1 a 7, l'art. 38, comma2, e l'art. 44.*».
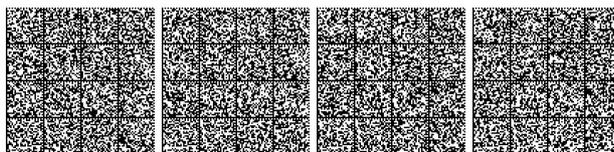
Note all'art. 17:

— Il testo degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 43, 45, 51 e 53 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificati dal presente decreto, così recitano:

«Art. 3 *(Principi fondamentali)*. — 1. Sono princìpi fondamentali del sistema *dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia* la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, *la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale* l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto *dell'Unione europea*, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.».

«Art. 5 *(Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza)*. — 1. Il sistema *dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia*, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti princìpi:

a) tutela della concorrenza nel *sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia* e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o *di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale* oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per *le attività dianzi menzionate*; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento *l'autorizzazione all'attività di emittente o di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di emittente radiofonica digitale* non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete *o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta*.

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera *b)*, nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera *b)*, rispettivamente in àmbito nazionale o in àmbito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione *per emittente* in àmbito nazionale e in àmbito locale o *emittente radiofonica digitale* in àmbito nazionale e in àmbito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni *emittente, anche radiofonica digitale*, in àmbito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in àmbito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di non effettuare discriminazioni nei confronti delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione delle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dei fornitori di servizi media a richiesta riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra *emittenti, anche radiofoniche digitali, o fra fornitori di servizi di media a richiesta* appartenenti a società controllanti, controllate o collegate *ed emittenti, anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media a richiesta e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti*, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute *dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi media a richiesta* non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) obbligo per *le emittenti, anche radiofoniche digitali, e per i fornitori di servizi di media a richiesta*, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento *di programmi* di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;

g) obbligo di separazione contabile per le imprese, *diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti nei settori dei servizi di media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

1) l'emittente, anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

2) l'emittente, anche radiofonica digitale, che sia anche operatore di rete in ambito televisivo nazionale, ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, sia tenuto alla separazione societaria;

2-bis) le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri;

h) diritto *delle emittenti, anche radiofoniche digitali*, ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;

i) obbligo, *per le emittenti, anche analogiche, per le emittenti radiofoniche, operanti in ambito nazionale* e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

1) la deroga di cui all'art. 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali *analogiche* e l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

2) quanto previsto dall'art. 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;

l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.».

«Art. 7 *(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)*. — 1. L'attività di informazione *mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico* costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in àmbito nazionale o locale su frequenze terrestri;
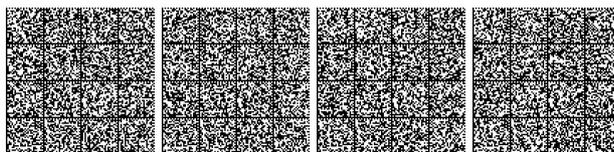
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti, *anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale*, per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'àmbito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza *nell'Unione europea*. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.».

«Art. 8 *(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di àmbito locale)*. — 1. L'emittenza radiotelevisiva di àmbito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema *dei servizi di media audiovisivi* tutela l'emittenza in àmbito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti *abilitati a diffondere i propri contenuti* in tale ambito.».

«Art. 9 *(Ministero dello sviluppo economico)*. — 1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

2. Sono organi consultivi del *Ministro dello sviluppo economico per i settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia:*

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

3. Presso il Ministero operano, *nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia*, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.».

«Art. 10 *(Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*. — 1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, *anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici*;

2. L'Autorità, *in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici* esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 31 luglio 1997, n. 249.».

«Art. 11 *(Altre competenze)*. — 1. Restano ferme le competenze *in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici* attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

«Art. 12 *(Competenze delle regioni)*. — 1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in àmbito regionale o provinciale, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori princìpi fondamentali:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in àmbito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni *per emittente, anche radiofonica digitale*, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in àmbito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera *c)* avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in àmbito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera *b)*, ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla *autorizzazione* rilasciata.».

«Art. 15 *(Attività di operatore di rete)*. — 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento di cui all'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

5. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile per uguali periodi. *Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente testo unico con quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.*

6. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.

7. L'attività di operatore di rete via cavo o via satellite è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
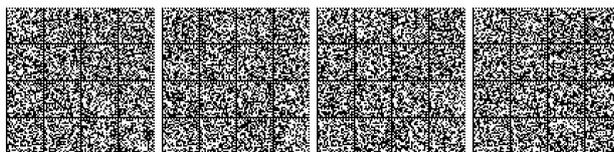
«Art. 16 *(Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri)*. — 1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti *audiovisivi* e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'art. 18.

2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

3. *(soppresso)*».

«Art. 17 *(Contributi)*. — 1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di *programmi audiovisivi* su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'art. 5 della deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

2-bis. *Con proprio regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi previsti per le diffusioni su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento, l'Autorità provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettrica impiegata*.

«Art. 18 *(Autorizzazione* emittente *su frequenze terrestri in àmbito regionale e provinciale)*. — 1. L'autorizzazione per la fornitura di *servizi di media audiovisivi* e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in àmbito, rispettivamente, regionale o provinciale, è rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei princìpi di cui all'art. 12.

2. Ai fini della definizione dell'àmbito regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, *lettera z)*.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*.

4. Qualora l'operatore di rete televisiva in tecnica digitale in àmbito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.

5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per *emittente* in àmbito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS.».

«Art. 19 *(Autorizzazione* emittente radiofonica digitale *su frequenze terrestri)*. — 1. La disciplina dell'autorizzazione per la *prestazioni di servizi* radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è contenuta nel regolamento di cui all'art. 15, comma 3.».

«Art. 20 *(Autorizzazioni alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via satellite)*. — *1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.*».

«Art. 21 *(Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo)*. — 1. L'autorizzazione alla *prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici* via cavo è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.

1-bis. *L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2010*.

«Art. 22 *(Trasmissioni simultanee)*. — 1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, *alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono* in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.».

«Art. 23 *(Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica)*. — 1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in àmbito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in àmbito locale, è prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti *analogiche* nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.

2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.

3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'art. 2, comma 1, *lettera z)*, un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29.

4. Alle emittenti *analogiche* che trasmettono in àmbito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 1, *lettera z)*, è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.

5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata.

6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in àmbito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.».

«Art. 25 *(Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)*. — 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in àmbito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, i limiti previsti dall'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.».

«Art. 26 *(Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche)*. — 1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive *analogiche* locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione *per emittente, anche radiofonica digitale*, in àmbito locale.

2. Alle emittenti radiotelevisive *analogiche* locali è consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti
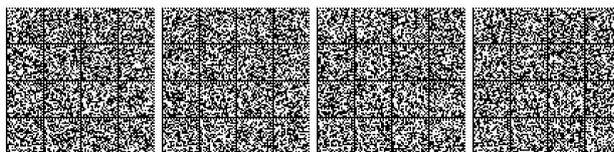
di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'àmbito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.

3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in àmbito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in àmbito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.

4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.».

«Art. 27 *(Trasferimenti di impianti e rami d'azienda)*. — 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive *analogiche* private locali e tra queste e i concessionari televisivi in àmbito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.

2. I soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in àmbito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.

5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva *analogica* in àmbito locale e per la radiodiffusione sonora in àmbito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive *analogiche* e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti *radiofoniche analogiche* a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti *analogiche* concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in àmbito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.».

«Art. 28 *(Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi)*. — 1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente *analogica* legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell'art. 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.

7. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.».

«Art. 29 *(Diffusioni interconnesse)*. — 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive *analogiche* private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali *analogiche* costituiti secondo le forme previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti *analogiche* concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.

3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche *analogiche* e di dodici ore per le emittenti televisive *analogiche*. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di
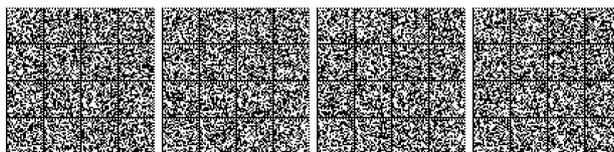
almeno quindici giorni. È fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i)*, numero 3.

4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

6. Le emittenti *analogiche, televisive o radiofoniche*, che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.

7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali *analogiche, televisive o radiofoniche*, o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti *analogiche* che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti *analogiche* comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.».

«Art. 30 *(Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi)*. — 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in àmbito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in àmbito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*.

2. L'esercizio di emittenti televisive *analogiche* i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute è consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'àmbito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera *g)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive *analogiche* che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, *lettera aa)*, numero 3).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1992, n. 77, S.O.

«Art. 33 *(Comunicati di organi pubblici)*. — 1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'àmbito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, *televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche*, o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. *Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.*

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».

«Art. 35 *(Vigilanza e sanzioni)*. — 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonché *dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36-bis*, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto *di cui al comma 3* dell'art. 34 si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte *del soggetto sanzionato* nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4-*bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi *dell'art. 35-bis* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.».

«Art. 43 *(Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)*. — 1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.
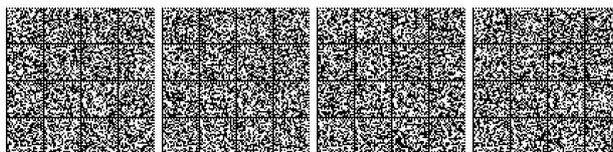
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.

5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.

6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in àmbito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in àmbito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'art. 2, comma 1, *lettera s)*, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in àmbito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.».

«Art. 45 *(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)*. — 1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera *b)*, in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
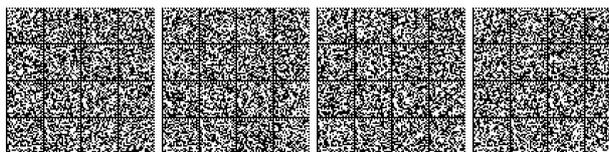
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 38;

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione *dell'art. 32, comma 3*;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera *b)* e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.».

«Art. 51 *(Sanzioni di competenza dell'Autorità)*. — 1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni *sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36*-bis*, 37, 38, 39, 40 e 40*-bis al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorità;

d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'art. 33;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti dell'Autorità;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'art. 32-*bis*;

i) in materia dei divieti di cui all'art. *32, comma 2*;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i)*;

m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41.

2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *f)*;

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *g)*;

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*;

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *o)*, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media.

2-*bis*. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3.

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere *h)*, *i)* e *l)* del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente o, *anche analogica, o dell'emittente radiofonica*, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in àmbito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'art. 35.

7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'art. 43, nonché quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48.

9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente o, *anche analoga, o dell'emittente radiofonica* la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli
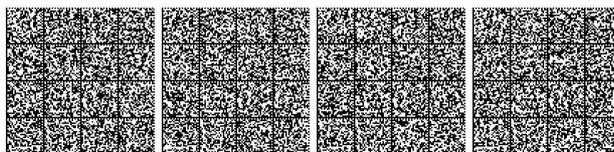
ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

«Art. 53 *(Principio di specialità)*. — 1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate *per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici* di cui all'art. 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.».

Note all'art. 18:

— Per l'art. 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda note all'art. 17.

— Gli articoli 13 e 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così recitano:

«Art. 13 *(Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom))*. — 1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

Art. 14 *(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)*. — 1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'àmbito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

10G0068

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA 19 marzo 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3861).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'art. 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, recante la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Considerata la situazione di grave criticità conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena;

Ravvisata la necessità di procedere all'immediato avvio di interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'aumento della capienza di quelle esistenti, al fine assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo altresì una migliore condizione di vita degli stessi;

Considerato che la situazione emergenziale in atto non consente di provvedere attraverso l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Sentito il Ministero della giustizia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è nominato Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sule territorio nazionale.
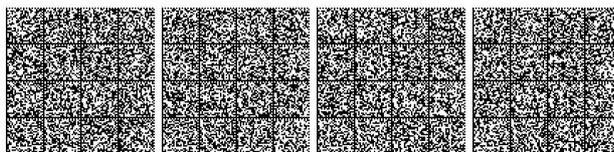
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* un apposito Piano di interventi indicandone i tempi e le modalità di attuazione che preveda:

a) la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie;

b) la riorganizzazione, l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture già esistenti.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato ed agli enti pubblici locali territoriali e non territoriali.

4. Il Commissario delegato nomina uno o più soggetti attuatori per essere coadiuvato nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, affidando ai medesimi specifici settori di intervento. In particolare, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Presidente della medesima Provincia autonoma.

5. Il Commissario delegato, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina con proprio provvedimento il compenso da riconoscere ai soggetti attuatori di cui al comma 4, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 3, in relazione al profilo professionale ed alle mansioni che gli vengono attribuite.

6. È istituito un Comitato di indirizzo e controllo presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, cui spetta l'approvazione del Piano di cui al comma 2 ed ogni ulteriore attività di vigilanza sull'azione del Commissario delegato.

7. Per la valutazione ed approvazione dei progetti e per il necessario supporto nelle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di venti contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione a progetto, sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario.

8. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento, determina i compensi da riconoscere ai soggetti di cui al comma 7, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 3.

9. Il Commissario delegato presenta al Comitato di cui al comma 6 una relazione trimestrale sullo stato di attuazione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17-*ter*, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. II Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 4, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dal ricevimento dei progetti da parte delle Amministrazioni invitate. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico — territoriale, del patrimonio storico — artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza è dichiarata non compatibile sul piano temporale con il rispetto delle procedure delineate dalla predetta normativa.

5. Ove per i progetti definitivi relativi alle opere di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza sia richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, lo stesso deve essere rilasciato entro e non

oltre 15 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, decorsi i quali si intende acquisito con esito favorevole.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza, tra cui le risorse finanziarie rese disponibili dalla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, all'uopo istituita.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta alle previsioni di cui all'art. 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in deroga alle seguenti ulteriori disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 5 marzo 1963, n. 366;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni;

legge 3 gennaio 1978, n. 1;

legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 285, 310, 311 e 312;

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, comma 188;

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 2, comma 203;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49 legge 27 dicembre 1985, n. 816;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 5-*bis*, commi 1 e 2;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli da 77 a 96;

legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 20;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991, n. 55, in combinato disposto con gli articoli 256 e 257 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*,14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 49, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 88, 90, 91, 97, 98, 111, 112, 114, 115, 118, 124, 125, 127 comma 3, 128, 130, 132, 141, 241, 242 e 253, comma 9, 20, 22, 33 e 34 ed i corrispondenti articoli della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto ancora in vigore, e decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1999, n. 554, articoli: 47, 48, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 129, 130, 134, 136, 140, 172, 188 e 200;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 765, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

normative regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03780
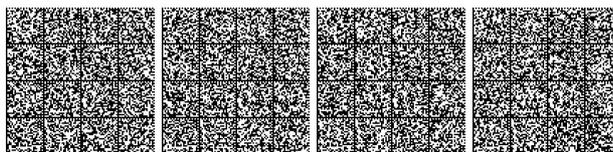
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2010.

Scioglimento senza nomina del liquidatore di varie società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 25 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO N. 21/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	LU CASTEDDU SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STINTINO (SS)	SARDEGNA	01967750900	17/09/2001	**CCI**
2	LA CITTADELLA	CAGLIARI	SARDEGNA	80023860929	25/05/1964	
3	COOPERATIVA BELVEDERE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHEREMULE (SS)	SARDEGNA	01816690901	25/06/1998	**CCI**
4	QUI CAPRERA SOCIETA' COOPERATIVA	LA MADDALENA (SS)	SARDEGNA	02099360907	18/03/2004	**CCI**
5	ALLEVATORI DEL SARRABUS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MURAVERA (CA)	SARDEGNA	01411750928	14/09/1983	**CCI**
6	PENSIERINGIOCO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ORISTANO	SARDEGNA	01053820955	14/07/2003	**CCI**
7	COOPERATIVA SOCIALE EVAGORA – SOCIETA' COOPERATIVA	ELINI (NU)	SARDEGNA	01245560915	18/10/2005	
8	AGROS – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	00731160958	18/03/1999	**UNCI**
9	SA PEDRA SCRITTA – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SIAPICCIA (OR)	SARDEGNA	00706820958	29/08/1997	**LEGA**
10	RO.CA.GI' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	00737600957	17/11/1999	**CCI**
11	EDILBLU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NULVI (SS)	SARDEGNA	01976850907	13/11/2001	
12	CENTRO STUDI GREGORY BATESON PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	02441260920	07/07/1998	**AGCI**
13	LA PERLA BLU – SOCIETA' COOPERATIVA	MARRUBIU (OR)	SARDEGNA	01010270955	13/06/2000	**UNCI**
14	COOPERATIVA BALNEARE POETTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	80017340920	10/07/1978	
15	SOCIETA' OLEARIA SULCITANA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTADI (CA)	SARDEGNA	02821880925	29/05/2003	
16	AGENZIA DI CONSULENZA E FORMAZIONE PERMANENTE – AFORPEM – SOC. COOP. A R.L.	SANTU LUSSURGIU (OR)	SARDEGNA	90032910953	12/07/2004	**LEGA**
17	EUROSARDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – NO PROFIT A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	02173180908	29/09/2005	**LEGA**
18	NUOVA AURORA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ORISTANO	SARDEGNA	01071660953	26/10/2004	**LEGA**
19	BEBILANDIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	01991170901	11/02/2002	
20	GRUPPO PASTORI DEL GERREI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN NICOLO' GERREI (CA)	SARDEGNA	00282220920	28/07/1962	**CCI**
21	AGROZOOTECNICA S. ANDREA FRIUS – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SANT'ANDREA FRIUS (CA)	SARDEGNA	00563510924	27/01/1977	**CCI**
22	FILIPPO TURATI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	00194050902	02/10/1975	
23	COOPERATIVA MANUTENZIONE IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN VERO MILIS (OR)	SARDEGNA	00357600956	10/10/1980	
24	GEA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRALBA (OR)	SARDEGNA	02691800920	27/09/2001	
25	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. KROMATIKA	GROSSETO	TOSCANA	01269070536	15/03/2002	
26	COOPERATIVA AGRICOLA LE GINESTRE 2	PONTASSIEVE (FI)	TOSCANA	05557090486	15/07/2005	
27	GENIUS SOCIETA' COOPERATIVA	COLLE DI VAL D'ELSA (SI)	TOSCANA	01105950529	05/08/2003	**CCI**
28	ARTE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	TOSCANA	05555910487	11/07/2005	
29	PETER PAN SOCIETA' COOPERATIVA	ABBADIA SAN SALVATORE (SI)	TOSCANA	01152530521	16/03/2005	
30	JOKO SOC. COOP. A R.L.	PRATO	TOSCANA	01887010971	11/02/2002	**LEGA**
31	SOCIETA' COOPERATIVA BOSCHIVA MASSA E COZZILE	MASSA E COZZILE (PT)	TOSCANA	01561080472	27/04/2005	
32	L'OLIVO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	TOSCANA	01001260536	14/06/1991	**AGCI**
33	IL FIORDALISO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FABBRO (TR)	UMBRIA	01238110553	24/04/2001	
34	DOMINA SOCIETA' COOPERATIVA	MASSA MARTANA (PG)	UMBRIA	02652720547	13/02/2003	
35	SPOLETOLAB SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPOLETO (PG)	UMBRIA	02202380545	08/11/1996	**CCI**
36	COOPERATIVA COSTRUZIONI AERONAUTICHE UMBRE – SOC. COOP. PROD. LAVORO A R.L.	PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)	UMBRIA	02573550544	17/12/2001	
37	COOPERATIVA SOCIALE OLIMPIA SOC. COOP. A R.L.	FONTE (TV)	VENETO	03540280264	18/04/2000	**UNICOOP**
38	NEW SOCIETA' COOPERATIVA	LUSIA (RO)	VENETO	01273470292	09/03/2005	
39	COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE	LAVAGNO (VR)	VENETO	02437380237	01/02/1993	**UNCI**
40	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VENETO	03646270276	18/10/2005	
41	ZIANI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DUEVILLE (VI)	VENETO	03164160248	03/06/2004	
42	EUROSTAR SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAVILLA VICENTINA (VI)	VENETO	02982990240	11/02/2002	
43	ATLAS MORO – SOCIETA' COOPERATIVA	NOVENTA VICENTINA (VI)	VENETO	03234020240	14/04/2005	

10A03593

DECRETO 15 febbraio 2010.

Scioglimento senza nomina del liquidatore di varie società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 25 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO N. 22/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	ALTEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SULMONA (AQ)	ABRUZZO	01446430660	17/12/1997	**LEGA**
2	COOPERATIVA SAPIENZA A R.L.	SAN VITO CHIETINO (CH)	ABRUZZO	01335090690	29/04/1985	
3	LE VETRINE DEL CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PENNE (PE)	ABRUZZO	01618390684	11/05/2001	
4	CRESCERE INSIEME SOC. COOP. A R.L.	BERNALDA (MT)	BASILICATA	00521770776	22/12/1989	
5	COOPERATIVA SOCIALE PRO.MO.RE PICCOLA S.C.A.R.L.	COSENZA	CALABRIA	02457390785	09/11/2001	
6	COOP. INF. - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BELVEDERE MARITTIMO (CS)	CALABRIA	02312550789	04/01/2000	
7	SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA – CULTURA, SPORT E TURISMO	COSENZA	CALABRIA	02807690785	27/10/2006	**UNCI**
8	POLEMOS NEW – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02631410780	29/03/2004	
9	PETER PAN SOC. COOP.	ROSSANO (CS)	CALABRIA	02294260787	04/10/1999	
10	SOCIETA' COOPERATIVA PECORARO	LAURENA DI BORRELLO (RC)	CALABRIA	00958400806	07/08/1986	**CCI**
11	LOGISTICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	CAMPANIA	05548631216	26/10/2006	
12	OLIVICOLTORI ALBURNINI – S.C.R.L.	CONTRONE (SA)	CAMPANIA	02031650654	30/06/1984	**UNCI**
13	2 G COSTRUZIONI S.C.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)	CAMPANIA	01365050622	13/01/2006	
14	ENNERRE NAPOLI ROCK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07727710639	02/03/2001	
15	ROSA AZZURRA COOPERATIVA SOCIALE	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03566201210	23/11/1998	
16	S. ANTONIO SOCIETA' COOP. DI PROD. E LAV. A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01795050630	30/05/1979	
17	LA LOGICA – SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	02519450650	01/12/1988	
18	COOPERATIVA CENTAURINO – S.C.R.L.	ROFRANO (SA)	CAMPANIA	93001740658	05/05/1984	**UNICOOP**
19	DEMOMEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMPEI (NA)	CAMPANIA	03715701219	07/05/1999	
20	OMNIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PARMA	EMILIA R.	02319070344	29/07/2004	**AGCI**
21	5 STELLE SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA R.	02548111208	31/03/2005	
22	ALMO ARCH SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05376530589	08/03/1982	**LEGA**
23	NEW GOLDEN HOUSE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05380761006	19/09/1997	
24	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TOLFA (RM)	LAZIO	04457401000	04/02/1993	
25	GIULIA TRASPORTI 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07967511002	05/04/2004	**UNICOOP**
26	GRUPPO MACCARI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIUGGI (FR)	LAZIO	02027630603	07/02/1998	**UNCI**
27	COOPERATIVA MULTISERVICE	MORLUPO (RM)	LAZIO	07104331009	24/05/2002	
28	FEARLESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CECCANO (FR)	LAZIO	02379570605	09/02/2005	
29	LA NUOVA ALBA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LECCO	LOMBARDIA	02126300132	30/03/1994	**UNICOOP**

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
30	SEAM – STUDI E SERVIZI ECOLOGICI, AMBIENTALI E MARINI – P.S.C. A R.L.	ANCONA	MARCHE	01500440423	15/10/1997	**CCI**
31	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA COMAT – COOPERATIVA MATESE A R.L.	BOIANO (CB)	MOLISE	01437230707	29/01/2001	**LEGA**
32	COOPERATIVA PALATA 92 DI PRODUZIONE E SERVIZI A R.L.	PALATA (CB)	MOLISE	00837900703	16/04/1992	**LEGA**
33	MONTE VAIRANO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUSSO (CB)	MOLISE	01442380703	03/04/2001	**LEGA**
34	ETICATAO IMMOBILIARE – SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	PIEMONTE	09436420013	14/09/2006	**UNCI**
35	COOPERATIVA SOCIALE PEGASO 2000 SOC. COOP. A R.L.	CAROVIGNO (BR)	PUGLIA	01806210744	30/04/1998	
36	AGRICOLA SURGELATI – SOC. COOP. A R.L.	COPERTINO (LE)	PUGLIA	02258750757	25/02/1987	**LEGA**
37	ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO (BA)	PUGLIA	05764960729	24/10/2001	**UNICOOP**
38	AZZURRA SERVICES PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CEGLIE MESSAPICA (BR)	PUGLIA	02018370748	05/05/2003	
39	COOPERATIVA LA PIAZZETTA – SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)	PUGLIA	02512880739	11/05/2004	
40	LA FORMICA – SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI	TARANTO	PUGLIA	02600640730	01/03/2006	
41	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GLOBO	LECCE	PUGLIA	03812250755	25/06/2004	**CCI**
42	KAIRO'S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANDRIA (BA)	PUGLIA	05765060727	23/10/2001	
43	EREDITA'	VILLA CASTELLI (BR)	PUGLIA	00238050744	16/11/1978	
44	EUROPA LAVORO COOPERATIVA SOCIALE DI PROD. E LAVORO ONLUS	BRINDISI	PUGLIA	01806180749	19/05/1998	**CCI**
45	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. EUROPA SERVICE	MOLFETTA (BA)	PUGLIA	05669580721	05/03/2001	
46	LIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	03067660922	31/10/2006	
47	CMP – SOCIETA' COOPERATIVA	RIOLA SARDO (OR)	SARDEGNA	01067950954	28/06/2004	**LEGA**
48	AZIENDA AGRICOLA IS RIUS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLAMASSARGIA (CA)	SARDEGNA	02647900923	16/02/2001	
49	STRUCTURAL – SOCIETA' COOPERATIVA	URAS (OR)	SARDEGNA	01088100951	01/02/2006	**CCI**
50	SOCIETA' COOPERATIVA PARDU GELEA A R.L.	VILLAPUTZU (CA)	SARDEGNA	01605930922	20/03/1986	**LEGA**
51	CARCERE ARAGONESE SERVIZI CULTURALI – PICCOLA SOCIETA' COOP.VA	SELARGIUS (CA)	SARDEGNA	02780140923	16/12/2002	
52	L'ERICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MURAVERA (CA)	SARDEGNA	02509690927	24/05/1999	
53	CONCORDIA SOC. COOP. A R.L.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	TOSCANA	01065450536	16/03/1994	
54	SPORTVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA	GROSSETO	TOSCANA	01107580530	31/01/1996	
55	SOCIETA' COOPERATIVA RODIGINA SERVIZI	OCCHIOBELLO (RO)	VENETO	01297970293	02/02/2006	
56	IL LAVORO SOC. COOP. A R.L.	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VENETO	03267690240	13/10/2005	

10A03592
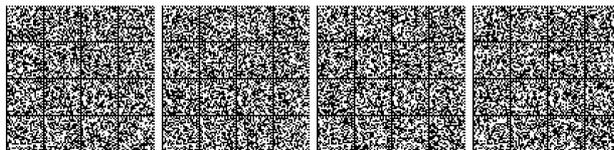
DECRETO 2 marzo 2010.

Nomina del commissario governativo della cooperativa «Agropiana - Società cooperativa», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 6 ottobre 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società cooperativa «Agropiana - Società Cooperativa», con sede in Reggio Calabria;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata regolare tenuta dei libri sociali, al mancato versamento del contributo di revisione dovuto e alla irregolare indicazione del valore delle poste di bilancio al 30 giugno 2006;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta dell'8 luglio 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 4 gennaio 2010, n. 02/SGC/2010, con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale e la dott.ssa Angelina Stella ne è stata nominata commissario governativo;

Vista la comunicazione datata 27 gennaio 2010 con la quale la predetta professionista ha dichiarato di non accettare l'incarico;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Arcella Anna Maria, nata a Vibo Valentia l'8 giugno 1975 e residente in Stefanaconi (Vibo Valentia) a via Aldo Moro n. 16, è nominata commissario governativo della cooperativa «Agropiana - Società cooperativa», con sede in Reggio Calabria, già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 4 gennaio 2010, n. 02/SGC/2010, in sostituzione della dott.ssa Stella Angelina rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura di provvedere all'aggiornamento dei libri sociali, versare il contributo di revisione dovuto, verificare la correttezza delle poste di bilancio e della contabilità.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A03590
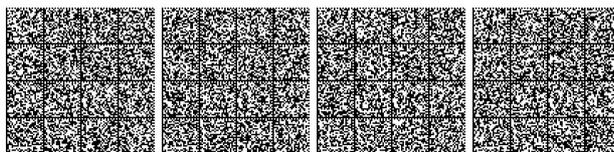
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2010.

Rinnovo e cancellazione di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

VISTA la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo ;

VISTO il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell’iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l’iscrizione medesima per periodi determinati;

VISTO il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 17-*bis*, quarto comma, lettera *e*) che stabilisce, la cancellazione di una varietà dal registro qualora la validità dell’iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

CONSIDERATO che, per le varietà indicate all’articolo 2 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell’iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall’articolo 17, decimo comma, del citato D.P.R. n.1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesee in ordine generale;

ATTESO che la Commissione Sementi, di cui all’articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 27 gennaio 2010, ha riconosciuto nelle varietà indicate all’articolo 1 del dispositivo l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17, decimo comma, del citato D.P.R. n. 1065/71, e ha, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate all’articolo 1 del dispositivo;
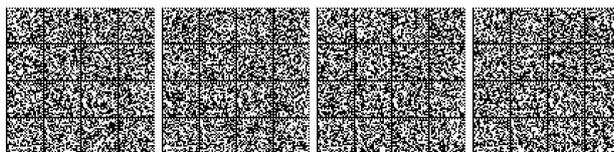
RITENUTO di dover procedere in conformità;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

D E C R E T A

Articolo 1

A norma dell'articolo 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2019:

Codice SIAN	Specie	Denominazione	DM di iscrizione o di rinnovo	Gazzetta Ufficiale
2388	Anguria	Arriba	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2389	Carota	Tellus	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2390	Cipolla	Clara	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2391	Cipolla	Densidor	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2392	Cipolla	Katty	13/10/1999	G.U. del 27/10/1999
2393	Cipolla	Nevada	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2394	Cipolla	Stustar	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2395	Fagiolo nano	Magico	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2396	Fagiolo nano	Nobel	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2397	Fagiolo rampicante	Marengo	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2381	Fagiolo rampicante	Pegasus	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
1716	Finocchio	Fedro	16/02/1989	G.U. del 11/11/1989
1717	Finocchio	Marco	16/02/1989	G.U. del 11/11/1989
2380	Finocchio	Or Maggiolino	13/10/1999	G.U. del 27/10/1999
1721	Lattuga	Classic	16/02/1989	G.U. del 11/11/1989

2377	Lattuga	Or Chiara	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2361	Lattuga	Or Ines Resistente	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2378	Lattuga	Or Sirte	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2385	Peperone	Friggitello	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
1733	Pisello a grano rugoso	Stirone	16/02/1989	G.U. del 11/11/1989
1583	Pomodoro	Ben Hur	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
2383	Pomodoro	Gordon	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2382	Pomodoro	Morgan	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2375	Pomodoro	Or Marzanrosso	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2376	Pomodoro	Or Miss Betty	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
1700	Pomodoro	Pomored	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
1584	Pomodoro	Rando	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
1701	Pomodoro	Red Sun	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
1699	Pomodoro	Savio	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
1703	Pomodoro	Soleado	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
1704	Pomodoro	Tampico	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
2384	Pomodoro	Tomira	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999

Articolo 2

A norma dell'articolo 17/*bis*, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione

Codice SIAN	**Specie**	**Denominazione**	**DM di iscrizione o di rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
2249	Cece	Corlian	14/01/1999	G.U. del 10/03/1999
2250	Cece	Molian	14/01/1999	G.U. del 10/03/1999
2398	Fagiolo nano	Dragone	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
1719	Lattuga	Coolguard	16/02/1989	G.U. del 11/11/1989
1723	Lattuga	Tortuga	16/02/1989	G.U. del 11/11/1989
2077	Pisello a grano rugoso	Maestro	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2374	Pomodoro	Challenger	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
2359	Pomodoro	Frantic	04/02/1999	G.U. del 04/03/1999
1697	Pomodoro	Gulliver	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
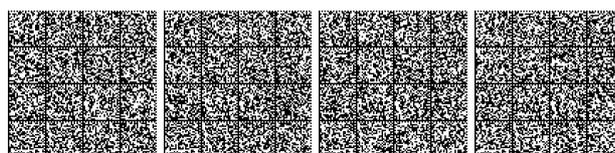
1698	Pomodoro	Marecchia	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
1696	Pomodoro	Snake	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989
1705	Pomodoro	Urania	31/08/1988	G.U. del 22/02/1989

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03585

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonteanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bonteanu Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria «Sfantul Iosif» di Craiova nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria «Sfantul Iosif» di Craiova nell'anno 2009 dalla sig.ra Bonteanu Elena, nata a Cotofenii Din Dos (Romania) il giorno 18 maggio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Bonteanu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03583

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Roxana Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alupoaei Roxana Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical specializat in profilul medicina specializarea asistenti medicali» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popsa» di Botosani nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical specializat in profilul medicina specializarea asistenti medicali», conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Botosani nell'anno 2004 dalla sig.ra Mihai Roxana Mihaela, nata a Botosani (Romania) il 6 novembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mihai Roxana Mihaela coniugata Alupoaei è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03578

DECRETO 10 marzo 2010.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Regione Toscana circa la necessità di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilità di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012;
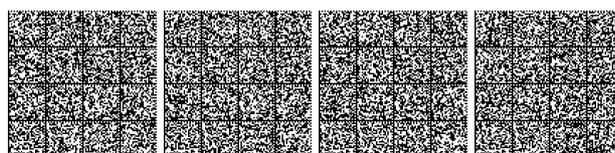
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Considerato che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali è stata presentata opportuna documentazione, relativamente ai parametri Clorito e Trialometani entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 1,3 mg/1 e di 80 µg/1 (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/1) fino al 31 dicembre 2010.

2. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero della salute qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Toscana, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2010, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno ed un programma dettagliato di quanto previsto.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il Ministro della salute: FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

10A03586
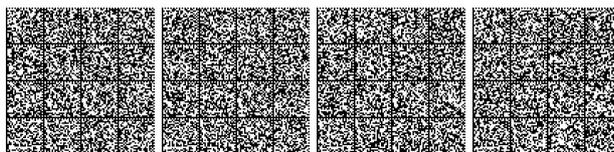
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 marzo 2010.

Concessione di benefici ai sensi dell'articolo 1, commi 1157 e 1158, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti della società «Tmek Electronics spa» (gruppo Telis).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 1157 e 1158, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti l'art. 8, commi 4 e 4-*bis* e l'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la relazione in data 6 marzo 2009 del Ministero dello sviluppo economico che ritiene applicabili i benefici di cui agli articoli 8, commi 4 e 4-*bis* e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, ai sensi dei commi 1157 e 1158 della legge n. 296/2006, per 60 lavoratori già dipendenti della Finmek Access spa del sito di Pagani (Salerno) altrimenti destinati al licenziamento qualora non assunti a Tmek Eleltronics spa (gruppo Telis);

Visto il verbale del 23 aprile 2008;

Vista la domanda della società Tmek Electronics spa (gruppo Telis) in data 6 marzo 2009, relativa alla richiesta di concessione dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4 e 4-*bis* e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, ai sensi dei commi 1157 e 1158 della legge n. 296/2006;

Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1157 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha stabilito che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze si possa disporre la prosecuzione degli interventi previsti alla citata norma;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 ottobre 2009, con il quale è stato disposto la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1157, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle residue disponibilità di euro 2.275.145,00;

Considerato che l'INPS ha valutato l'onere complessivo pro capite nella misura di 16.707 Euro;

Considerato il limite di spesa di 10 milioni di euro, stabilito dall'art. 1, comma 1157 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il precedente decreto del 28 novembre 2007, emanato ai sensi della normativa indicata nel capoverso precedente, che ha comportato un onere complessivo di spesa pari a euro 7.156,00;

Visto, altresì il decreto del 6 maggio 2008, emanato ai sensi della normativa sopra indicata, che ha comportato un onere complessivo di spesa pari a euro 568.855,00;

Ritenuto, in considerazione di tutto quanto precede, di poter concedere alla società Tmek Electronics spa (gruppo Telis) i benefici di cui agli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9 della legge n. 223/1991;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, commi 1157 e 1158, della legge n. 296/2006, alla società Tmek Electronics spa (gruppo Telis) sono concessi i benefici di cui agli articoli 8 , comma 4 e 25, comma 9 della legge n. 223/1991 per 60 lavoratori di cui all'allegato elenco nominativo, nel limite di spesa di 1.002.420,00. (60x16707,00 euro).

Art. 2.

Ai fini del rispetto dell'onere complessivo di spesa pari a 1.002.420,00 euro, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa derivanti dal presente provvedimento e a darne riscontro al Mistero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze.

Roma, 10 marzo 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A03603

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 dicembre 2009.

Modificazioni ed integrazioni al programma degli interventi per Roma capitale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Vista la nota n. 2796 del 16 ottobre 2009 con la quale il Comune di Roma chiede la convocazione della Commissione per Roma Capitale;

Visto il verbale della seduta della Commissione di Roma Capitale del 18 novembre 2009, con il quale è stata approvata, tra l'altro, la relazione del Direttore generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali;

Ritenuto di procedere alla riduzione di stanziamento degli interventi per i quali sono intervenuti economie da ribassi d'asta, nonché degli interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili, tutti contenuti nell'allegato A;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento di nuovi interventi ed al completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato B;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, così come definite nel verbale della Commissione per Roma capitale nella seduta del 18 novembre 2009;

1.1. Le minori occorrenze finanziarie degli interventi di cui all'allegato A nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

1.2. La ripartizione a favore degli interventi compresi nell'allegato B, delle somme rinvenenti dalle riduzioni di stanziamento, di cui al precedente punto 1.1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 133

ALLEGATO *A*
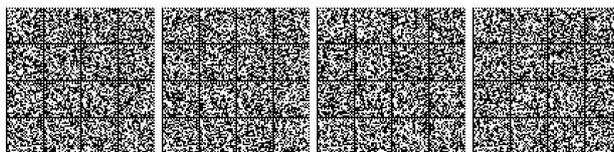
All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Minori occorrenze finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2008	Annualità precedenti
a1.1.1.1	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata,	Comune di Roma		407.174,43
b2.7	Colle Oppio, Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	Comune di Roma		20.129,58
c2.3.1	Parco Casilino labicano: sistemazione aree a verde (stralcio funzionale)	Comune di Roma		337.743,80
c3.1.17.1	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	Ministero Infrastrutture	1.277.000,00	
c3.1.17.2	Interventi per il miglioramento della mobilità e riqualificazione funzionale della sede del Ministero delle Infrastrutture	Ministero Infrastrutture	10.000.000,00	
		TOTALI	€ 11.277.000,00	€ 765.047,81

ALLEGATO *B*
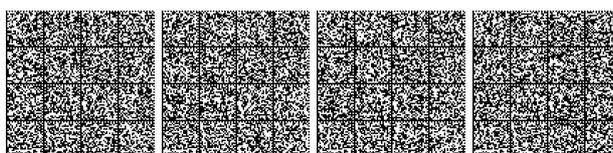
All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2009	Annualità precedenti
a1.1.1.1	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO quali i Parchi. Meda, ex SNIA, Tiburtino, Centocelle, Asilo nido Via	Comune di Roma		407.174,43
b2.7	Colle Oppio, Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	Comune di Roma		20.129,58
c2.3.1	Parco Casilino labicano: sistemazione aree a verde (stralcio funzionale)	Comune di Roma		337.743,80
c3.1.17.1	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	1.277.000,00	
c3.1.17.3	Riqualificazione funzionale della Piazza di Porta Pia e del sottostante manufatto per la realizzazione di un parcheggio interrato	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	6.000.000,00	
c3.1.17.4	Ristrutturazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e loro adeguamento	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	4.000.000,00	
		TOTALI	€ 11.277.000,00	€ 765.047,81

10A03602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 marzo 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;
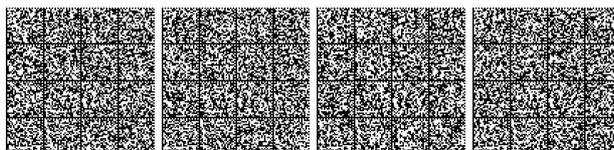
Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo esso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3/Ris del 18 febbraio 2010 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Nuoro, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Nuoro - Servizio di pubblicità immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato da un incendio al quadro elettrico della sala CED;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n. UGC/168/2010 del 1° marzo 2010 pervenuto in data 4 marzo 2010, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Nuoro dalle ore 10 del giorno 18 febbraio 2010 alle ore 16,30 del giorno 19 febbraio 2010.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 marzo 2010

Il direttore regionale: RONCHETTI

10A03591

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 22 marzo 2010, n. **104/2010**.

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Associazione italiana editori

UNIGEC-CONFAPI

Unione stampa periodica italiana

Federazione italiana editori giornali

Federazione nazionale stampa italiana

Associazione nazionale editoria periodica specializzata

Sindacato nazionale scrittori

Sindacato libero scrittori

e, per conoscenza:

Ministero per i beni e le attività culturali Gabinetto dell'on.le Ministro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca
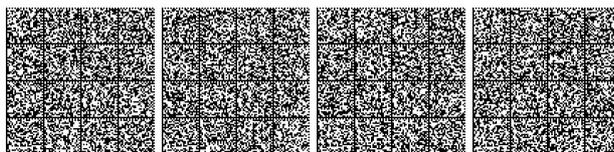
I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di Euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti.

A seguito di quanto disposto dalla Legge finanziaria 2010 e dal relativo bilancio di previsione dello Stato, sul fondo istituito per la concessione dei predetti contributi per l'esercizio finanziario 2010 sono stati stanziati €. 1.095.563,00.

A norma del regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2010, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore – Centro per il libro e la lettura - Via della Lungara n. 229 - 00165 Roma - entro e non oltre il 30 giugno 2010.

La domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla documentazione di cui all'all. B.

Si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli artt. 18 e 19 della legge 416/81 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli artt. 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli Operatori di Comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro Nazionale della Stampa costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della Deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge 416/81.

Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del quale occorre trasmettere le coordinate IBAN riferite al proprio Istituto di credito.

I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Si comunica che, in base alla Legge 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale saranno pubblicate sul Sito internet di questa Direzione Generale e del Centro per il libro e la lettura all'indirizzo "www.cepell.it".

Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale: FALLACE

ALLEGATO *A*
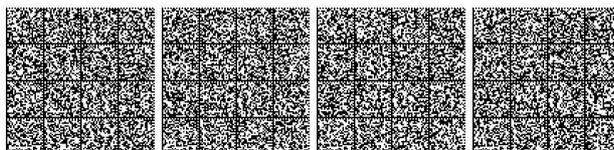
QUESTIONARIO per l'annata 2 0 0 9

TESTATA DELLA RIVISTA...
....
PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....
....
Indirizzo * , tel., e-mail...
CODICE FISCALE ....
REDAZIONE - indirizzo e tel...
....
DIRETTORE (se diverso dal responsabile)...
DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo ....
....
IMPRESA EDITORIALE...
....
Indirizzo * , tel., e-mail ....
CODICE FISCALE...
STAMPATORE...
PERIODICITA'...
TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA...
IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO...
ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA...
FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA 2009...
DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA 2009...
INDICARE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ....
....
DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (R.O.C.)
....
DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ....

....
MODALITA' DI PAGAMENTO (coordinate IBAN per accreditamento su c/c bancario o postale, intestato al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)
....
....
....

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI...
....

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O
DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA...............

Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*
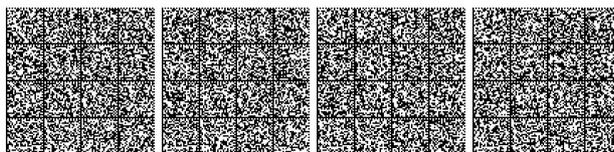
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IN ORIGINALE .

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli artt. 18 e 19 L.416/81, secondo lo schema allegato.

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese – in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara n. 229
00165 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I sottoscritt in qualità di
della impresa editoriale
con sede a
codice fiscale
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2009

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.)

presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero

di posizione in data quale editore de periodic appresso indicat :

1) -" " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da:...................................
Nato a .... il .... .residente a ....
Editore: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da:...................................
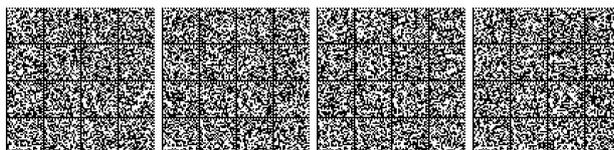
Direttore responsabile: . . . .
Residente a . . . .

2) -" " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ....
Sede/residenza:. . . . .
Rappresentato legalmente da: . . . .
Nato a . . . . il . . . . .residente a . . . .
Editore: . . . .
Sede/residenza:. . . . .
Rappresentato legalmente da: . . . .

Direttore responsabile: . . . .
Residente a . . . .

Ecc.

I sottoscritt dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data Firma
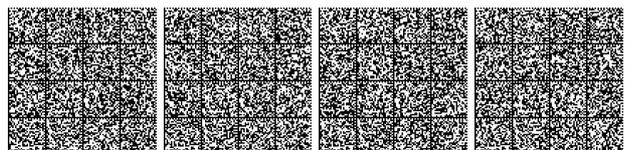
Ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 69654236/215) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Centro per il libro e la lettura
Via della Lungara n. 229
00165 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto nato a il
residente in via
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
ragione sociale codice fiscale
partita IVA

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, che l'impresa svolge regolarmente la propria attività presso la sede di via

ed è iscritta al Registro delle imprese di al n. in data
oggetto sociale:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data Firma

10A03779

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 4 marzo 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Angela Francheo, console onorario del Regno Hascemita di Giordania a Torino.

10A03600

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo La Costa Società Cooperativa, con sede in San Vincenzo La Costa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 27 novembre 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo La Costa Società Cooperativa, con sede in San Vincenzo La Costa (Cosenza), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A03732

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo all'inserimento dell'Istituto «Rome international school» nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto del direttore generale 11 marzo 2010 è stato sostituito l'Allegato A del decreto 12 giugno 2009 relativo all'iscrizione della istituzione scolastica: «Rome international school» - Roma nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

10A03601

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura della Società di Nostra Signora della Santissima Trinità, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura della Società di Nostra Signora della Santissima Trinità, con sede in Roma.

10A03579

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero Santa Chiara, in Potenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero Santa Chiara, con sede in Potenza.

10A03580

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 9 febbraio 2010 il seguente organismo: ANIMAT Sas - Via Nepal n. 23 - Crotone:

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A03588

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

VERIT Srl - Via Corfù n. 55 - Brescia.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 2 marzo 2010.

10A03587

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Consulimpianti Srl - Via Orfanotrofio n. 25 - Biella.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 2 marzo 2010.

10A03589

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 103/2009 adottata in data 16 luglio 2009 e n. 10/2009 adottata in data 30 novembre 2009 dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale - EPAP.

Con ministeriale 24/IX/0004665/PLUR-L-10 del 5 marzo 2010 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 103/2009 e n. 10/2009 adottate, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione in data 16 luglio 2009 e dal Consiglio di indirizzo generale in data 30 novembre 2009 dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), concernenti modifiche agli articoli 11 e 16 del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie.

10A03577

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 450/2009 adottata in data 9 ottobre 2009 dall'Ente di previdenza dei periti industriali - EPPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0003799/PIND-L-3l del 23 febbraio 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 450/2009 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 9 ottobre 2009, con la quale sono stati disposti benefici assistenziali in favore degli iscritti alla Cassa residenti in Abruzzo nelle zone colpite dal terremoto del 6 aprile 2009.

10A03576

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 16048/09 adottata in data 23-24 luglio 2009 dall'INARCASSA.

Con ministeriale n. 24/IX/0003576/ING-L-95 del 19 febbraio 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 16048/09 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INARCASSA in data 23-24 luglio 2009, così come modificata dalla delibera n. 16345/09 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 22-23 ottobre 2009, recante: «Regolamento per la concessione di provvidenze per danni subiti nel sisma del 6 aprile 2009».

10A03575

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 7 novembre 2009 dall'ONAOSI

Con ministeriale 24/IX/0005165/OSI-L-53 dell'11 marzo 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 257 adottata dalla giunta esecutiva dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) in data 7 novembre 2009, con la quale si è inteso recepire le recenti disposizioni in materia di valutazione degli alunni di cui all'art. 3, della legge n.169/2008 ridefinendo i requisiti di merito per la concessione del premio di promozione agli assistiti nonché la scadenza per la presentazione delle istanze di merito.

10A03734

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Dimetox».

Provvedimento n. 33 del 22 febbraio 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi: DIMETOX.

Confezioni :

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103351019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103351021.

Titolare AIC: Industria Italiana Integratori - TREI SpA con sede legale in Modena, Viale Corassori, 62 - codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento:

1) Variazione tipo IB, n. 2: cambio denominazione del medicinale veterinario;

2) Variazione tipo II: modifica composizione eccipienti, validità e modalità di conservazione - sostituzione sito produzione e rilascio lotti.

Si autorizzano le modifiche di seguito indicate:

1) denominazione: il medicinale in questione è ora denominato SULFAMETOX 200;

2) composizione: per 1000 g di prodotto è ora:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g (invariato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità della nuova composizione è ora la seguente:

prodotto finito confezionato per la vendita: 12 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.

Il punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione del RPC è il seguente: «questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione».

Si autorizza inoltre il seguente nuovo sito di produzione : Industria Italiana Integratori - TREI SpA con sede in Rio Saliceto (Reggio Emilia), Via Affarosa, 4, per tutte le fasi della produzione compreso il controllo ed il rilascio dei lotti del prodotto finito, in sostituzione dell'officina Unione Commerciale Lombarda sita in Brescia, Via G. Di Vittorio, 36.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03599

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vaccino Antitetanico».

Provvedimento n. 34 del 23 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica VACCINO ANTITETANICO, nella confezione:

10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 101386023

Titolare AIC: Intervet International B.V., con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano, 2 - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: eliminazione di un conservante.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'eliminazione di un conservante nel prodotto finito.

La composizione completa ora autorizzata è la seguente:

Principi attivi: invariati;
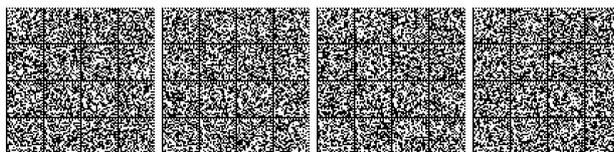
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Per quanto concerne la validità del prodotto finito resta confermata quella precedentemente autorizzata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03598

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spasmodil»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 683 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ABC Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 08028050014), con sede legale e domicilio fiscale in corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino.

Confezioni:

A.I.C. n. 028580013 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 028580025 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 028580037 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 028580049 - «60 mg supposte» 6 supposte (sospesa).

È ora trasferita alla società:

Sofar S.p.a. (codice fiscale n. 03428610152) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 8 - 20135 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03884

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Faintop»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 700 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.a. (codice fiscale n. 01420070227), con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 2 - 38040 Ravina di Trento - Trento.

Medicinale: FAINTOP.

Confezione:

A.I.C. n. 037233057 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

È ora trasferita alla società:

Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 02652831203), con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03883

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Prograf»

Estratto provvedimento n. 298 del 26 febbraio 2010

Titolare: Astellas Pharma S.p.a.

Specialità medicinale: PROGRAF.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda e la peculiarità della destinazione d'uso, i lotti delle confezioni della specialità medicinale PROGRAF:

A.I.C. n. 029485012 - «1 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485048 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485051 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 029485063 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029485075 - «1 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 029485087 - «1 mg capsule rigide» 90 capsule;

A.I.C. n. 029485099 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 029485101 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 029485113 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule;

possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dal 14 marzo 2010 data di scadenza dei 180 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/582 del 3 agosto 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2009, n. 214 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03581

Proroga dello smaltimento di scorte del medicinale «Grazax»

Estratto provvedimento UVA. N. 299 del 26 febbraio 2010

Titolare: ALK – Abello' A/S.

Specialità medicinale: GRAZAX.

Oggetto: Provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale GRAZAX.

A.I.C. n. 037610019/M - «75,000 Sq-T liofilizzato orale» 30 liofilizzati orali in blister Al/Al;

A.I.C. n. 037610021/M - «75,000 Sq-T liofilizzato orale» 100 liofilizzati orali in blister Al/Al;

A.I.C. n. 037610033/M - «75,000 Sq-T liofilizzato orale» 90 liofilizzati orali in blister Al/Al;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 14 marzo 2010 data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/567 del 3 agosto 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 2009, n. 214 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03582

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione del 7 gennaio 2010, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sobrefluid».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 680 del 12 marzo 2010

Nell'estratto della determinazione n. 87 del 7 gennaio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SOBREFLUID, nella sezione: Smaltimento Scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero AIC 021481, dalla denominazione in precedenza attribuito, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

È apportata la seguente modifica: Smaltimento Scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero AIC 021481, dalla denominazione in precedenza attribuito, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03854

Comunicato di rettifica concernente l'estratto di provvedimentoUPC/II/79 del 10 febbraio 2010

Nel comunicato UPC/II/79 del 10 febbraio 2010, pubblicato nel S.O. n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2010, relativo al medicinale per uso umano «Elektra», si intende rimossa la seguente frase: I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

10A03584

BANCA D'ITALIA

Nomina dei Commissari straordinari, dei Componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del suddetto Comitato, della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo La Costa Società Cooperativa, con sede in San Vincenzo La Costa.

La Banca d'Italia, con provvedimenti del 10 e del 18 dicembre 2009, ha nominato i sigg. dott. Salvatore Cairo e rag. Mariano Peluso Commissari straordinari e i sigg. rag. Pasquale Tornelli, prof. avv. Salvatore Sica e avv. Alessandro Leproux Componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo La Costa Società Cooperativa, con sede in San Vincenzo La Costa (Cosenza), posta in Amministrazione Straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 novembre 2009 ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Si comunica altresì che nella riunione del 21 dicembre 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il rag. Pasquale Tornelli è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A03733

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-073) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
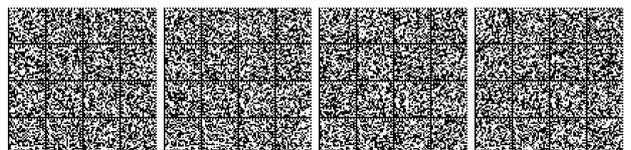
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00